



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1320 del 19/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1130 del 19/03/2024

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO: AUA n° 11/2024** di aggiornamento e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° **26/2018** adottata con D.D. n° 874 del 06.07.2018 a favore della **Ditta Gruppo Sicilzinco s.r.l.** per la modifica sostanziale con l'installazione di un secondo forno per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in via Consolare Valeria n° 277 del Comune di Messina.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n° 178 del 23.12.2020;

<b>VISTA</b>	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
<b>VISTA</b>	l’AUA n° 26/2018, adottata da questa Direzione con D.D. n° 874 del 06.07.2018 a favore della <b>Ditta Gruppo Sicilzinco s.r.l.</b> per l’attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in Messina, Via Consolare Valeria n° 277;
<b>VISTO</b>	il P.U. n° 19/2018 con il quale il SUAP di Messina ha rilasciato l’AUA sopra citata, trasmesso con nota protocollo n° 189983 del 26.07.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 26413/18 del 27.07.2018;
<b>VISTA</b>	la richiesta di modifica sostanziale dell’AUA n° 26/2018, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 32889 del 08.09.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 31270/23, per l’installazione di un nuovo forno (punto di emissione E2) da affiancare a quello già autorizzato (punto di emissione E1) con caratteristiche simili;
<b>VISTO</b>	il verbale n° 30cds del 11.10.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 32587/23 del 18.09.2023, durante la quale si prende atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina, con nota protocollo n° 266771/2023 del 10.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 36123/23. La Conferenza, dopo ampio dibattito, conclude di poter procedere all’adozione dell’AUA non appena perverranno i pareri mancanti, se favorevoli, da parte degli Enti coinvolti nel procedimento sollecitandone l’emissione entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
<b>VISTO</b>	il parere con prescrizioni per le emissioni in atmosfera rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 1, con il quale viene aggiornato e confermato il precedente parere rilasciato per il forno esistente (punto di emissione E1) estendendo l’aggiornamento all’intero stabilimento. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
<b>VISTO</b>	il parere igienico-sanitario favorevole al progetto esecutivo in variante espresso dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario Distretto 1 Messina Nord con nota protocollo n° 195656 del 19.12.2023, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 3255 del 30.01.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 4181/24;
<b>VISTA</b>	la presa d’atto della dichiarazione del legale rappresentante della Ditta che l’attività viene svolta a bassa rumorosità, rilasciata dall’Area Tecnica del Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, inoltrata dal SUAP con nota protocollo n° 40003 del 09.11.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 41270/23;
<b>RITENUTO</b>	di dover aggiornare e sostituire l’A.U.A. n° 26/2018, in quanto la modifica oggetto dell’istanza è ritenuta sostanziale con istruttoria estesa all’intero stabilimento;
<b>CONSIDERATO</b>	che il presente atto è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
<b>VISTA</b>	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
<b>VISTO</b>	lo statuto dell’Ente;
<b>PRESO ATTO</b>	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

**VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

**VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

**VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 18.07.2023.

**PROPONE**

per quanto sopra in premessa di

**ADOTTARE**

l'AUA n° 11/2024 di aggiornamento e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 26/2018 adottata con D.D. n° 874 del 06.07.2018 a favore della **Ditta Gruppo Sicilzinco s.r.l.** per la modifica sostanziale con l'installazione di un secondo forno per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in Messina, Via Consolare Valeria n° 277.

**Art. 1)** Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti (espressi in mg/Nm<sup>3</sup> anidri)</b>
<b>E1</b>	N. 1 Forno crematoio alimentato a metano/GPL (esistente)	Polveri totali: 10 CO : 50 Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+As+Cd+Hg: 0.5 HCl : 10 COT: 10 Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ): 200 Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ): 50 <sup>(1)</sup>
<b>E2</b>	N. 2 Forno crematoio alimentato a metano/GPL (nuovo)	Polveri totali: 10 CO : 50 Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+As+Cd+Hg: 0.5 HCl : 10 COT: 10 Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> ): 200 Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> ): 50 <sup>(1)</sup>

*I valori degli inquinanti dovranno essere riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> pari all'11% in volume*

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

**Art. 2)** Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. n° 152/06, dovrà comunicare, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione e all'ARPA Sicilia la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime del punto di emissione E2 (forno nuovo). Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro **60 giorni** dalla data del secondo campionamento.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **semestrale**, la misurazione delle emissioni dei due forni condotti a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione e all'ARPA Sicilia la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base

delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

La Ditta è tenuta a trasmettere i certificati analitici che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
6. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
7. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
8. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

**Per tutte le altre prescrizioni non chiaramente esplicitate il Gestore dovrà attenersi a quanto riportato nell'All.1 al presente atto.**

#### **Ulteriori adempimenti**

**Art. 5)** Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia. Tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività;
4. quantità di fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi del post combustore e dello scrubber che dovranno essere smaltiti come rifiuti come stabilito dalle norme di settore.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 6)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'assetto impiantistico, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

**Art. 7)** Il Dipartimento ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 8)** Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 9)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 10)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 11)** Il presente atto, nel momento in cui acquisisce efficacia, **revoca** l'AUA n° 26/2018, adottata da questa Direzione con D.D. n° 874 del 06.07.2018 e avrà una durata di quindici anni dalla data della sua notificazione; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott. Cosimo Cammaroto*

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;  
**VISTO** il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

## DETERMINA

per quanto in premessa di

## ADOTTARE

l'AUA n° **11/2024** di aggiornamento e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° **26/2018** adottata con D.D. n° 874 del 06.07.2018 a favore della **Ditta Gruppo Sicilzinco s.r.l.** per la modifica sostanziale con l'installazione di un secondo forno per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in Messina, Via Consolare Valeria n° 277.

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 11 sopra riportati.

**DISPORRE** l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario Distretto 1 Messina Nord e al Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in Messina, Via Consolare Valeria n° 277.

**DARE ATTO**

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

*Messina, lì 18.03.2024*

**Il Dirigente**

*Dott. Ing. Giovanni Lentini  
(Firmato digitalmente)*



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 86775 del 29/11/2023

**OGGETTO: Gruppo Sicilzinco S.r.l. - Attività di "Cremazione di piccoli animali d'affezione" in Via Consolare Valeria n. 277 nel Comune di Messina.  
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale  
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;**

**Trasmessa solo a mezzo PEC:** [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it) ; [padovano@cittametropolitana.me.it](mailto:padovano@cittametropolitana.me.it); [suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it);  
[protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it); [grupposicilzinco@pec.it](mailto:grupposicilzinco@pec.it); [emanuele.alongi@pec.chimici.it](mailto:emanuele.alongi@pec.chimici.it)

Alla Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

*e, p.c.*

Ditta Gruppo Sicilzinco S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Visto** il Regolamento UE n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

**Visto** il Libro Bianco Rete Europea Crematori – E.C.N. (Bruxelles, 30/05/2008) “*Cremazione e rispetto per l’ambiente*”;

**Visto** il documento Utilitalia SEFIT-ISPRA – 01/11/2015 “*Emissioni inquinanti in atmosfera per i crematori Italiani*”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

**Vista** l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Gruppo Sicilzinco S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Messina, inoltrata dallo stesso con prot. REP\_PROV\_ME/ME-SUPRO/0033943 del 19/09/2023 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 69304 del 20/09/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, per modifica sostanziale, per l’attività di “**Cremazione di piccoli animali d’affezione**”, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

**Vista** la nota prot. 32587/23 del 18/09/2023 (prot. DRA n. 69325 del 20/09/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

**Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all’istanza di A.U.A. la modifica sostanziale riguarda l’installazione di un nuovo forno di cremazione, a supporto di quello già autorizzato, per la termo-distruzione di animali da compagnia, riconosciuti come SOA (sottoprodotti di origine animale), e che il nuovo impianto presenta caratteristiche simili a quello già autorizzato se non per alcune procedure automatizzate presenti nella versione successiva a quello già in dotazione;

**Preso atto** che con nota prot. ARTA n. 34598 del 01/06/2018 è stato espresso dall’Area 2 DRA, U.T.A di Messina, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Gruppo Sicilzinco per l’attività di cremazione di animali da affezione;

**Preso atto** che nell’ambito del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all’istanza di AUA:

- la combustione delle carcasse, fino alla loro completa distruzione, avviene in depressione e viene alimentata, oltre che dall’aria, anche con il supporto di due bruciatori (potenza termica compresa tra 95 e 208 KW), alimentati a metano o GPL;
- le emissioni prodotte dai due forni di termodistruzione saranno convogliate ai punti:
  1. E1 – già autorizzato;
  2. E2 – nuovo;

**Considerato** che i bruciatori, la cui potenza termica totale è inferiore a 1 MW, rientrano tra gli impianti in deroga di cui all’art. 272, comma 1, all’Allegato IV Parte I, comma 1, lettera dd) “*impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*”, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto**, in assenza di una norma specifica e in analogia con gli altri impianti di cremazione regionali, di dovere fare riferimento all’Allegato 1, Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

**Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per le modifiche sostanziali dell’impianto, per la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento;

**Ritenuto** di dovere confermare, per il punto di emissione **E1**, i VLE prescritti con prot. ARTA n. 34598 del 01/06/2018 dall’Area 2 DRA - U.T.A di Messina – estendendoli anche al nuovo punto di emissione **E2**, che presenta caratteristiche simili a quello già autorizzato, se non per alcune procedure automatizzate presenti nella versione successiva a quello già in dotazione;

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**Questo Ufficio**, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta **Gruppo Sicilzinco S.r.l. - Attività di "Cremazione di piccoli animali d'affezione"** in Via Consolare Valeria n. 277 nel Comune di Messina (foglio di mappa n. 160, particella n. 201, sub 10 - 7), esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

### Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	V.L.E.* (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	N.1 – Forno crematorio alimentato a metano/GPL	1.000	Polveri totali	10	Postcombustore + Abbattimento ad umido	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200		
			Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 <sup>(1)</sup>		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
E2	N.2 – Forno crematorio alimentato a metano/GPL	1.000	Polveri totali	10	Postcombustore + Abbattimento ad umido	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200		
			Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 <sup>(1)</sup>		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
			Piombo (Pb) + Cromo (Cr) + Rame (Cu) + Manganese (Mn) + Nichel (Ni) + Arsenico (As) + Cadmio (Cd) + Mercurio (Hg)	0,5		
			Piombo (Pb) + Cromo (Cr) + Rame (Cu) + Manganese (Mn) + Nichel (Ni) + Arsenico (As) + Cadmio (Cd) + Mercurio (Hg)	0,5		

\* Valori riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> di riferimento (secco) nell'effluente gassoso pari all'11% in volume

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

### Prescrizioni

1. E' ammessa la cremazione delle sole carcasse intere di animali da affezione. Non sono ammessi alla cremazione SOA (Sottoprodotti di origine animale, quali parti anatomiche da interventi veterinari, residui di lavorazioni delle carni, scarti animali...) e ogni altra tipologia di animali (animali da zoo, animali di grossa taglia, animali da esperimento...).
2. Le carcasse di animali non potranno essere conservate al di fuori delle celle frigorifere. Eventuali sacchetti o contenitori plastici contenenti le carcasse intere di animali, o di altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, cappottini, ecc.), non potranno essere inceneriti nel processo di cremazione e dovranno essere adeguatamente smaltiti come rifiuto attraverso ditta specializzata.
3. Assieme alle carcasse animali non potranno essere inceneriti materiali polimerici contenenti cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari.
4. Le ceneri prodotte al termine del processo di incenerimento potranno essere rimosse dalla camera primaria soltanto a combustione avvenuta. Le ceneri prodotte dovranno essere trattate e smaltite ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

### Emissioni convogliate

5. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.

6. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
7. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
8. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
9. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
  - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
  - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
  - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
11. I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi del postcombustore e dello scrubber, essendo classificati come rifiuti, dovranno essere gestiti come tali ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### *Emissioni diffuse*

12. La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non dovranno generare nessun tipo di emissione diffusa di materiale polverulento in atmosfera.
13. Eventuali ulteriori emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.
14. Il Gestore, durante l'esercizio dell'impianto, dovrà attuare tutte le misure necessarie affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle spoglie degli animali da affezione siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori molesti.

#### *Monitoraggi e controlli*

15. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
16. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
17. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
18. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.

19. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
20. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
21. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
22. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

**Antonio  
Patella**

Firmato digitalmente da  
Antonio Patella  
Data: 2023.11.28 19:39:29  
+01'00'

Il Funzionario Direttivo  
Felicia Macaluso



Documento firmato da:  
FELICIA MACALUSO  
28.11.2023 08:35:54 UTC

**Contenuti minimi del certificato di analisi**

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
  - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
  - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
  - c) sezione del camino al punto di prelievo ( $m^2$ ), sua forma geometrica e dimensioni;
  - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
  - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
  - f) temperatura ( $^{\circ}C$ ) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
  - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure  $Kg/m^3$* );
  - h) umidità ( $H_2O$   $Kg/Nm^3$ ) o frazione molare;
  - i) velocità (*m/s*);
  - j) portata effettiva ( $m^3/h$ );
  - k) portata normalizzata umida ( $Nm^3/h$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
  - l) portata normalizzata secca ( $Nm^3/h$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
  - m) portata normalizzata secca corretta per l' $O_2$  di riferimento se previsto ( $Nm^3/h$  rif. %  $O_2$ ) (*condizioni di normalizzazione  $0^{\circ}C$ , 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O<sub>2</sub> di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.